

Basilea 3: nuovi requisiti di adeguatezza del capitale delle banche

Effetti sul processo di indebitamento delle PMI

Roberto Lombardi


Titolare della cattedra di "Economia degli intermediari finanziari", Università degli Studi della Basilicata

Il terzo accordo sul capitale, conosciuto come Basilea 3 e approvato dal Comitato dei Governatori il 12 settembre 2010, impone agli istituti di credito, alla pari di un "patto di stabilità", requisiti patrimoniali più severi. Le banche dovranno quindi procedere, con nuovi e più stringenti presidi di rischio, alla verifica continua dell'adeguatezza del proprio patrimonio (ICAAP) che, come di seguito analizzato, potrebbe portare a un'inefficiente allocazione delle risorse finanziarie disponibili. Nello specifico saranno analizzati le determinanti e i parametri del patrimonio di vigilanza alla luce dei nuovi requisiti di Basilea 3, che entrerà in vigore gradualmente a partire dal 1° gennaio 2013.

Con l'adozione operativa della circ. n. 263/2006 della Banca d'Italia, si è definitivamente proceduto a strutturare il secondo accordo sul capitale (Basilea 2) su tre pilastri portanti e precisamente:

- a. determinazione dei requisiti patrimoniali minimi;
 - b. processo di controllo prudenziale;
 - c. disciplina di mercato e informativa al pubblico.
- Si veda la *figura 1*.

Figura 1



Tale struttura non subirà modifiche con l'adozione, nel prossimo futuro, del terzo accordo sul capitale conosciuto come Basilea 3¹ e approvato dal Comitato dei Governatori il 12 settembre 2010. Le nuove regole, oggetto della presente analisi, impongono, alla pari di un "patto di stabilità", requisiti patrimoniali più severi per l'operatività delle banche, in modo che gli istituti posseggano sempre le necessarie risorse finanziarie per resistere in periodi di crisi economica come quella in atto. L'entrata in vigore sarà graduale con inizio dal 1° gennaio 2013 per arrivare alla piena attuazione al 1° gennaio 2019.

Approcciando un'analisi empirica dell'accordo in esame, non possiamo che definirlo come un *up-grade* di Basilea 2 in cui vengono inseriti ulteriori presidi e meccanismi di salvaguardia del capitale in caso di eventi impreveduti o di variabili non valutate che, di fatto e solo di recente, hanno contribuito al fallimento dell'odierno modello finanziario. L'orientamento, anche di questo terzo accordo, è la determinazione analitica del patrimonio minimo

di vigilanza a seguito di un processo di autovalutazione del capitale da parte delle banche, finalizzato a salvaguardare la continuità aziendale dalle eventuali conseguenze negative determinate dalle perdite da iscrivere in bilancio per errate valutazioni di tutti i rischi assunti nell'attività di credito.

L'ultima crisi ancora in atto ha contribuito ad avvalorare la tesi che gli argini del *patrimonio di vigilanza*² stabiliti con Basilea 2 non fossero sufficienti per sopportare determinate condizioni di stress.

Preliminarmente preme quindi analizzare il concetto di *patrimonio di vigilanza* (tabella 1), che si discosta non poco dalla concezione aziendale di patrimonio ed è costituito dall'insieme del capitale sociale, degli utili non distribuiti e dalle riserve costituite per consentire lo svolgimento dell'attività di impresa. È quindi giusto definirlo come la risorsa finanziaria che determina la capacità dell'impresa di fare fronte alle operazioni di gestione in tema di solvibilità. Sotto il profilo bancario, tale concetto non risulta però esse-

Tabella 1 – DETERMINAZIONE ANALITICA DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Patrimonio di base (A)	Patrimonio supplementare (B)	Deduzioni patrimoniali (C)
a.1) Capitale sociale sottoscritto (azioni o quote ordinarie e privilegiate) + a.2) Utili non distribuiti A) <i>Common equity</i> B) Riserve senza specifica destinazione nate per fronteggiare il generico rischio d'impresa (riserve ordinarie, straordinarie, statutarie, legali) C) Fondo rischi bancari generali	a) Riserve di rivalutazione monetaria b) Strumenti ibridi di patrimonializzazione c) Passività subordinate d) Fondi rischi su crediti e) Fondi costituiti a fronte del rischio Paese f) Fondi costituiti a fronte della partecipazione al fondo interbancario di tutela dei depositi g) Fondi oscillazione titoli	a) Partecipazioni, strumenti ibridi di patrimonializzazione e attività subordinate al 10% del capitale sociale degli enti creditizi o finanziari partecipati b) Partecipazioni in società o enti di ammontare ≤10% del capitale sociale degli enti partecipanti non ricompresi nel punto precedente (qui la deduzione è applicata solo per la parte eccedente il 10% del valore del patrimonio di base e supplementare della banca segnalante)
a cui si sottrae:	a cui si sottrae:	
D) Capitale sociale non versato E) Azioni e quote proprie F) Attività immateriali, spese d'impianto e avviamento G) Perdite dell'esercizio in corso e pregresse	h) Dubbi esiti su crediti i) Minusvalenze	
+ Σ= (A)	+ Σ= (B)	- Σ= (C)

re conforme a quello aziendale. Il patrimonio di una banca deve infatti essere scisso in due componenti: una che rappresenta il *patrimonio contabile* (o patrimonio “in senso stretto” o patrimonio aziendale) e l'altra che si sostanzia nel *patrimonio a fini di vigilanza*.

Nello specifico il patrimonio di vigilanza è una nozione “allargata” del patrimonio contabile, in quanto include, oltre al capitale sociale e alle riserve, anche gli strumenti di natura non strettamente patrimoniale, ma che comunque rappresentano canali di patrimonializzazione. Nella determinazione del patrimonio di vigilanza è poi fondamentale effettuare sempre una distinzione degli elementi che lo costituiscono in funzione della loro marcata, o meno, natura patrimoniale e quindi in funzione dei limiti alla computabilità degli stessi.

$$\text{Patrimonio di vigilanza} = [(A) + (B) - (C)]$$

Analizzando la costruzione analitica del patrimonio di vigilanza (*tabella 1*), si evidenzia di fatto l'effettivo grado di patrimonializzazione della banca, rappresentato da una *relazione inversa tra capitale impiegato e profilo di rischio accollato* (operazioni rischiose comportano maggiori accantonamenti di capitale a copertura/salvaguardia dello stesso). A tale proposito entrambi gli accordi di Basilea 2 e di Basilea 3, quest'ultimo non ancora in vigore, richiedono espressamente il rispetto di requisiti minimi di capitale coerenti con il grado di rischio assunto sancendo e imponendo il rispetto della seguente relazione durante l'intero periodo di attività della banca:

$$P.V. \geq P.i.a.$$

$$P.i.a. \geq Prm + Pro + APR$$

L'ammontare del patrimonio di vigilanza (P.V.) deve quindi essere sempre almeno pari all'ammontare complessivo del patrimonio interno assorbito dalle attività bancarie (P.i.a.) costituito dalla somma delle quote di patrimonio destinate: *alla copertura del rischio di mercato (Prm), alla copertura del rischio operativo (Pro) e di quelle assorbite dalle attività ponderate al rischio di credito (APR)*.

Al fine poi di misurare in termini percentuali la

capacità della banca a sostenere la propria attività con il patrimonio di base e in presenza dei rischi tipici,³ è necessario ricorrere a due indici denominati rispettivamente “Tier 1 Capital” e “Core Tier 1”.

Il Tier 1 Capital è dato dal rapporto tra il *patrimonio di base* di una determinata banca e le *attività proprie ponderate in base al rischio (RWA)*.⁴

$$\text{Tier 1 Capital} = \frac{\text{Patrimonio di base}}{\text{Attività ponderate al rischio}}$$

Il Core Tier 1 è il Tier 1 Capital al netto degli *strumenti ibridi*, ossia al netto di quegli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle banche sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli.

$$\text{Core Tier 1} = \text{Tier 1 Capital} - \text{Strumenti ibridi}$$

Da quanto sopra detto risulta fondamentale eseguire un continuo e costante controllo sull'adeguatezza del patrimonio di ciascuna banca; proprio il *II Pilastro* “disegna” il relativo processo di controllo prudenziale articolandolo in due parti fortemente integrate tra loro. La prima parte, “ICAAP” (*internal capital adequacy assessment process*), richiede che le banche svolgano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi ai quali sono esposte e alle proprie scelte strategiche.

La seconda parte, “SREP” (*supervisory review and evaluation process*), di pertinenza della vigilanza, prevede il riesame di tale processo e la formulazione di un giudizio complessivo sulla medesima banca.

Il processo ICAAP, in particolare, oltre a verificare la “tenuta” dei requisiti patrimoniali del I Pilastro, è diretto alla determinazione di un livello complessivo di capitale capace di assorbire:

- a.** i rischi contemplati ma non pienamente misurati nel I Pilastro;
- b.** i rischi non del I Pilastro;
- c.** le condizioni avverse che potrebbero interessare i mercati di riferimento in cui la banca opera;
- d.** i rischi determinati degli obiettivi strategici della banca.

L'ICAAP costituisce quindi lo strumento per orientare in modo sempre più efficiente il *management* della banca verso l'effettiva creazione di valore. Per conseguire tale obiettivo, conformemente al principio di proporzionalità che sostiene tutta la disciplina del processo di controllo prudenziale, è necessario, in generale, predisporre un solido sistema di governo societario, dotarsi di un'ideale e chiaramente definita struttura organizzativa, definire e implementare processi per un'efficace gestione, monitoraggio e segnalazione dei rischi e disporre di adeguati meccanismi di controllo interno.

La verifica dell'adeguatezza patrimoniale si sostanzia quindi nel confronto tra il capitale complessivo, ovvero il patrimonio di vigilanza della banca, e il fabbisogno patrimoniale assorbito in seguito alle previsioni di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti e di quelli connessi a esigenze di carattere strategico/espansivo. L'eccedenza di patrimonio di vigilanza disponibile dopo le verifiche di assorbimento rappresenta contemporaneamente sia un *buffer aggiuntivo di liquidità*, che rafforza il livello di reputazione della banca sotto il profilo della tutela

Esempio – Rilevazione ICAAP Prospettico della banca X – Effetti sul mercato del credito

Al fine di chiarire meglio la determinazione dell'ICAAP e gli effetti potenziali sul mercato del credito, si ipotizzi di stimare, nel periodo T+1, gli assorbimenti di capitale della banca X come rappresentati in *tabella* e calcolati anche a seguito di quelli già consolidati per il periodo T. Si supponga poi che la banca X abbia destinato a patrimonio il proprio utile netto al tempo T pari a euro 200 e abbia concluso con esito positivo, al tempo T+1, un aumento di capitale per euro 1.000.

ICAAP CAPITALE INTERNO COMPLESSIVO PROGRAMMATICO

SCENARIO DI BASE			
Descrizione	Anno_T+1	Anno T	Variazioni %
Rischio di credito e di controparte	1.000	950	5
Rischio di mercato	200	190	5
Rischio operativo	500	480	4
Capitale interno rischi I Pilastro	1.700	1.620	5
Rischio di Concentrazione	130	120	8
Rischio di Tasso	400	420	-5
Capitale interno rischi II Pilastro	530	540	-2
Capitale interno per esigenze di natura strategica	100	40	150
Capitale interno complessivo	2.330	2.200	6
Capitale complessivo (patrimonio di vigilanza)	5.000	3.800	32
Patrimonio libero (eccedenza (+) / carenza (-))	2.670	1.600	67
INDICI DI EFFICIENZA			
Descrizione	Anno_T+1	Anno T	Variazioni %
Patrimonio di vigilanza/Pillar 1 =	2,94	2,35	0,60
Patrimonio di vigilanza/Pillar 1+2 =	2,15	1,73	0,42
Patrimonio libero % (buffer di capitale libero)	0,53	0,42	0,11

Ora, indipendentemente dalle tecniche di misurazione del rischio adottate dalla banca X, si evidenzia un'*eccedenza di patrimonio libero*, che sostanzia il pieno rispetto della *condizione necessaria* posta dal secondo accordo sul capitale sancito a Basilea (P.V. ≥ P.i.a.). D'altro canto questa ipotesi, perfetta sotto il profilo del rispetto normativo e dell'adeguatezza patrimoniale, evidenzia una forte criticità nel processo di allocazione della raccolta, funzione fondamentale a cui è chiamata ad assolvere la banca X; infatti, sia nel periodo T, sia nel periodo T+1, la banca X determina un *buffer di capitale libero non impiegato* rispettivamente pari al 42% e al 53%. Nel rispetto delle indicazioni di vigilanza,⁵ la banca X, al fine di mantenere inalterati gli equilibri sanciti da Basilea 2, avrà interesse a riallocare l'eccedenza di capitale unicamente verso impieghi *risk free*⁶ che non determinano assorbimenti ulteriori di capitale, ovvero impiegarla nell'acquisto di titoli del debito pubblico spiazzando ed escludendo di fatto l'investimento privato dal sostegno finanziario.

della raccolta, sia il livello di inefficienza allocativa delle risorse finanziarie disponibili, che quindi non vengono impiegate nel sistema produttivo.

Crisi in atto e Basilea 3

La crisi attuale ha contribuito ad avvalorare la tesi che gli argini del patrimonio di vigilanza stabiliti con Basilea 2 non fossero equi per sopportare determinate condizioni di stress a cui sono stati sottoposti i patrimoni delle banche; con riferimento alle specificità del mercato italiano, è opportuno però precisare che l'esigenza di procedere verso una celere ricapitalizzazione si è riscontrata unicamente per molte "banche italiane⁷ di grandi dimensioni", ma non per quelle afferenti al comparto delle BCC e delle Banche Popolari.

Su questo presupposto si sono ridefiniti i nuovi caratteri del terzo accordo sul capitale delle banche, di cui sinteticamente riproponiamo i principali (tabella 2 di raffronto: Basilea 2 vs Basilea 3).

Rideterminazione della consistenza del patrimonio di vigilanza

Sarà sempre più simile a quella del capitale di rischio in senso stretto, ovvero del *common equity*⁸ ed escluderà dal computo gli strumenti ibridi di patrimonializzazione solitamente utilizzati per arginare eventuali squilibri patrimoniali come, per esempio, i prestiti obbligazionari convertibili.

Rivisitazione dei modelli di stima del rischio

Introduzione di nuove metriche più stringenti per la quantificazione dei rischi (sia di mercato sia di credito) a tutela di possibili conseguenze negative che potrebbero investire la struttura bancaria.

Poteri discrezionali agli organismi di vigilanza

Questi procederanno autonomamente a ridefinire i limiti di patrimonio minimo richiesto in funzione dell'analisi delle situazioni contingenti. Tra queste

misure appare di grande importanza la nozione di rischio di liquidità.⁹

Rivisitazione dei sistemi di *rating*

Da orientare verso il lungo periodo per contrastare le possibili inversioni del ciclo economico (pro-ciclicità) in modo da rendere il sistema di *rating* utilizzato meno sensibile alle fluttuazioni del ciclo stesso, rendendo di fatto più stabili anche i requisiti di capitale.

Buffer aggiuntivo

Obbligo delle banche di procedere a espliciti *accantonamenti a riserva*, da effettuare nei periodi di crescita economica quando anche la domanda di prestiti è elevata, per poi utilizzarli nei periodi, come quello attuale, di maggiore crisi. Il predetto *buffer aggiuntivo* del *total capital ratio*¹⁰ oscilla tra lo 0% e il 2,5%.

Nuovi requisiti di liquidità

Gli *asset* liquidi non verranno più prestati a garanzia di altri contratti e dovranno essere sempre disponibili almeno per un periodo di 30 giorni (*acid test*).

Too big to fail

Per tutte le banche "relativamente" grandi saranno inoltre richiesti requisiti di capitale superiori ai minimi sopra descritti.

Le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti

sopra enunciati e, in particolare, di quello inerente al patrimonio minimo di vigilanza saranno immediate e dirette: quanto più il livello del patrimonio di una banca si avvicina al requisito minimo, tanto più essa sarà vincolata nella sua politica di distribuzione degli utili (per esempio, pagamenti di dividendi, riacquisti di azioni proprie e *bonus*) e ciò fino alla ricostituzione della riserva patrimoniale. In tal modo si contribuirà ad assicurare un'adeguata disponibilità di capitale per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione.

Tabella 2 – TAVOLA DI RAFFRONTO: BASILEA 2 VS BASILEA 3

In percentuale delle attività ponderate per il rischio	REQUISITI PATRIMONIALI								Componenti macroprudenziali aggiuntive	
	Common equity ratio (Coefficiente minimo di azioni ordinarie)			Patrimonio di base (Tier 1 ratio)		Patrimonio di vigilanza ratio		Buffer anticiclico	Capacità aggiuntiva di assorbimento di perdite per le SIFI ¹	
	Minimo	Conservation buffer	Requisito complessivo	Minimo	Requisito complessivo	Minimo	Requisito complessivo	Intervallo		
Basilea 2	2			4		8		0	0	
<i>FORMULE DI RIFERIMENTO</i>	Capitale sociale + Utili non distribuiti Attività ponderate per il rischio			Patrimonio di base Attività ponderate per il rischio		Patrimonio di vigilanza Attività ponderate per il rischio				
Basilea 3 nuova definizione e calibrazione	4,5	2,5	7,0	6	8,5	8	10,5	0-2,5	Dotazione patrimoniale supplementare per le SIFI da definire	
¹ (Systemically important financial institutions – SIFI) grandi istituzioni finanziarie che, se falliscono, possono avere un impatto sul sistema economico e finanziario globale.										

Effetti sulle imprese

L'applicazione, se pure per fasi, del terzo accordo sul capitale produce sicuramente una contrazione degli impieghi verso il sistema imprenditoriale e ciò a seguito delle procedure più stringenti operate sui coefficienti patrimoniali delle banche e quindi sulla valutazione del rischio di controparte. Nello specifico, indipendentemente dal periodo di recessione in atto, l'inasprimento delle misure di determinazione del patrimonio di vigilanza induce il sistema bancario a selezionare in maniera più severa la clientela, a razionare l'erogazione del credito e quindi a inasprirne il costo. A riprova di quanto detto sono le inefficaci recenti iniezioni di liquidità della BCE (che hanno portato centinaia di milioni di euro nelle casse degli istituti bancari) e che non hanno per nulla mutato la situazione di palese difficoltà di accesso al credito per le PMI. La liquidità immessa nel sistema da parte

della BCE è, infatti, sostanzialmente servita a ripianare gli squilibri patrimoniali bancari e a finanziare i debiti pubblici degli Stati europei in difficoltà. Un'ulteriore breve riflessione va rivolta infine alla "qualità del capitale bancario" degli istituti di credito minori. Analizzando il comparto delle BCC e, in particolare, sia la modalità di redistribuzione degli utili sia il *target* di riferimento utilizzato nell'erogazione del credito, pur senza ancora avere effettuato una precisa analisi empirica, riteniamo di potere asserire l'esistenza di un continuo processo virtuoso di crescita e miglioramento del *common equity*. Ciò è essenzialmente legato sia all'obbligo di destinazione a "patrimonio" di almeno il 70% dell'utile realizzato, sia al modello di business adottato, che risulta meno ciclico e più solido in quanto realizzato a sostegno delle PMI territoriali e, soprattutto, non caratterizzato da una vocazione al trading sui mercati finanziari.

¹R. Bottiglia (2010), "Prime riflessioni su Basilea 3 e possibili impatti sulle imprese", atti del Convegno *Oltre la crisi: strategia e finanza per il rilancio e lo sviluppo delle imprese*, 25 novembre, Verona; G. Carosio (2010b), "Verso Basilea 3: la posizione dell'industria bancaria italiana", in *Bancaria*, n. 4.

²La funzione del patrimonio nelle banche deve essere sempre analizzata sotto molteplici aspetti che hanno dato seguito a differenti approcci valutativi; in particolare, questi ultimi consentono di individuare tre differenti interpretazioni delle funzioni del patrimonio:



- il patrimonio non serve alla banca, ma tutela i terzi creditori (M. Pantaleoni, *La caduta della società generale di credito mobiliare italiano*, Giuffrè, Milano, 1910; J.G. Courcelle-Seneuil, *Les opérations de banque: traité théorique et pratique*, Alcan, Parigi, VII ediz., 1920);
- il patrimonio finanzia le attività della banca e tutela i terzi creditori;
- il patrimonio costituisce una variabile strategica di gestione preposta alla riduzione del rischio di insolvenza della banca (G. Dell'Amore, *Economia delle aziende di credito*, Giuffrè, Milano, 1965).

³*Rischio di credito*: identifica la probabilità (in questo caso in capo alla banca) di subire delle perdite a causa della mancata onorabilità della controparte. Tale rischio non solo si compone per la parte espressa in conto capitale, ma anche per quella in capo alla voce di interessi attivi. *Rischio operativo*: è giusto definirlo come la sommatoria di un complesso di rischi in capo alla banca, il mix di rischi che praticamente potrebbe danneggiarla, strettamente annesso alla capacità operativa e gestionale dell'istituto. *Rischio di mercato*: la perdita che l'istituto bancario potrebbe subire per un errato investimento nel mercato finanziario tramite acquisto di strumenti finanziari.

⁴*Risk weighted assets* (o semplicemente RWA o RWAs). Le attività ponderate a rischio vengono misurate associando agli *asset* bancari un coefficiente di ponderazione, basato sul rispettivo livello di rischio. Il VAR, acronimo di *value at risk*, è uno dei metodi utilizzati per determinare il livello di rischio e misurare la massima perdita potenziale che ci si attende possa essere generata riguardo a uno specifico orizzonte temporale.

⁵Circ. n. 236 della Banca d'Italia "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", aggiornamento 31 dicembre 2012.

⁶*Risk free* identifica quel *benchmark* di rendimento collegato ai titoli a "rischio nullo" come i titoli di Stato (T-bond). Nel modello del CAPM (*capital asset pricing model*) si postula il *market risk premium* come quella componente aggiuntiva di rendimento dato per accettare un rischio d'investimento maggiore del *risk free*. S.A. Ross, "The CAPM. Short-sale restrictions and related issues", in *The Journal of Finance*, vol. 32, marzo 1977.

⁷La necessità di nuovo capitale per le grandi banche italiane è valutata pari a circa 40 miliardi di euro (R. Ruozi, "Basilea 3 e le banche italiane", atti del Convegno *Basilea 3: implicazioni tecnico-organizzative* promosso da Unione Fiduciaria SPA, Milano, 24 marzo 2011).

⁸Equivale alla seguente formulazione: Common Eq. = azioni ordinarie + utili non distribuiti, ovvero riconducibile alla voce (A) del patrimonio di base (*tabella 1*).

⁹Rischio di liquidità: rischio collegato alla probabilità di non riuscire a fare fronte alle scadenze di cassa.

¹⁰Ricordiamo che il *total capital ratio* è generato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività ponderate per il rischio:

$$\text{Total capital ratio} = \frac{\text{Patrimonio di vigilanza}}{\text{Attività ponderate per il rischio}}$$

e deve essere sempre almeno pari all'8%.

SistemaFrizzera24



GUIDA ALLA VALUTAZIONE D'AZIENDA

di G. Manzano, M. Iori

Analisi dei **principali metodi di valutazione**, evidenziando le problematiche che più frequentemente si incontrano nella valutazione d'azienda, per giungere alla redazione della perizia di stima. I modelli di valutazione assumono importanza non solo nell'ambito delle fattispecie obbligatorie, ma anche in tutti i casi in cui viene richiesta una perizia di parte **per l'individuazione di un valore di mercato dell'azienda** e nelle **operazioni straordinarie**. Per ogni modello sono trattati **numerosi esempi e casi pratici**, mettendo di volta in volta in luce gli aspetti critici. Il software contenuto nel **CD-Rom** partendo dai dati di bilancio, effettua l'analisi propedeutica alla valutazione e determina il valore dell'azienda sulla base dei principali metodi di valutazione, offrendo al professionista una **perizia preconstituita**.

Pagg. 432 + Cd Rom – 54,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO24ORE